

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO *

* Approvato dall'Assemblea del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo del 7 maggio 2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e Funzioni del Collegio

Il Collegio Regionale dei Maestri di sci dell'Abruzzo è istituito a norma dell'Art. 13 della legge Quadro 8 marzo 1991 n° 81, della Legge Regionale 94/96 e successive modificazioni. Il Collegio è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione di Maestro di Sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni, la tenuta dell'Albo Professionale dei Maestri di Sci dell'Abruzzo, dell'elenco delle Scuole Sci e tutto quanto previsto dal successivo art. 7. Del Collegio fanno parte tutti i Maestri di Sci iscritti nell'Albo Professionale della Regione.

Art. 2 – Elenco Speciale Maestri di sci non in attività

Fanno parte dell'elenco tutti i Maestri di sci residenti in Regione Abruzzo e che abbiano cessato l'attività per anzianità, per invalidità o che decidano di non esercitare la professione. Gli appartenenti all'elenco pagano una quota stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e che non può superare l'importo della metà di quella stabilita per l'iscrizione all'Albo. I Maestri di sci dell'elenco possono:

- a) indossare la divisa regionale;
- b) partecipare alle assemblee senza diritto di voto;
- c) partecipare, a richiesta, agli aggiornamenti organizzati dal Collegio Regionale;

Art. 3 - Regolamento del Collegio

L'Attività del Collegio è regolata a norma del presente regolamento previsto dalla Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 39.

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE DEL COLLEGIO E LORO FUNZIONI

Art. 4 - Organi e strutture del Collegio

Sono organi del collegio:

- a) l'Assemblea costituita da tutti gli iscritti all'Albo Professionale;
- b) il Consiglio Direttivo composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio;
- c) il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno;

Sono strutture del Collegio:

- a) i revisori dei Conti;
- b) il Segretario - Tesoriere;

Art. 5 - Assemblea dei membri del Collegio

L'Assemblea del Collegio può essere convocata dal Presidente con avviso scritto inviato **per posta o** con posta elettronica certificata (P.E.C.), pubblicazione sul sito istituzionale del Collegio almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della stessa, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno; essa può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/5 dei facenti parte del Collegio entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Inoltre può essere convocata dall'Autorità Regionale alla quale è demandata la vigilanza sul Collegio. In ogni caso deve essere citato l'ordine del giorno. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei propri membri ed in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima, qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti preferibilmente per alzata di mano.

Ogni membro può rappresentare un solo membro iscritto al Collegio con delega sottoscritta.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) eleggere i membri del collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'art. 15 della legge 8 marzo 1991 n° 81;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea venga richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei componenti;
- f) l'Assemblea elegge per alzata di mano o per acclamazione il Presidente, il segretario e 3 (tre) scrutatori;
- g) il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario e viene sottoscritto dal Presidente.

Art. 6 - Elezione e Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Collegio si compone di 13 membri eletti dall'Assemblea, restano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti. Tutti gli iscritti hanno diritto al voto. Sono eleggibili alla carica di consigliere gli iscritti al Collegio da almeno cinque anni consecutivi. Nel Consiglio è assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella di fondo e per quella dello snowboard. Ogni membro del Collegio può votare non più di 13 nominativi; le schede che presentino un maggior numero di preferenze sono nulle. Le candidature devono essere inviate al Collegio entro **trenta (30) dieci (10)** giorni dalla convocazione dell'Assemblea elettiva a mezzo **lettera raccomandata posta elettronica certificata (P.E.C.)**, per poter essere inserite nella scheda dei candidati.

Art. 6 bis - Elezioni e Assemblea Elettiva per Composizione del Consiglio Direttivo e per il membro delegato al Collegio Nazionale.

L'assemblea elettiva, regolarmente convocata ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, nel caso in cui le candidature pervenute nei termini dell'art.6, per ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo e la carica di membro del Collegio Nazionale dei maestri di sci ai sensi dell'art. 15 della legge 8 marzo 1991 n.81, siano rispettivamente n.13 e n.1, può procedere, per il tramite del Presidente, Segretario e scrutatore/i di seggio, a sottoporre la loro elezione all'assemblea per alzata di mano dei presenti.

Art. 7 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo Professionale e dell'elenco delle Scuole Sci;
- b) vigilare sull'esercizio della professione e sulla osservanza delle regole di deontologia professionale;
- c) applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con le competenti autorità regionali e designare i componenti delle commissioni e sottocommissioni, come pure le componenti rappresentative. Provvedere agli adempimenti della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39;
- e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo e degli appartenenti all'Elenco Speciale;
- f) indicare le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per la identificazione del singolo maestro;
- g) curare le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri stati, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;
- h) esprimere pareri a richiesta della regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;
- i) contribuire alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste e dei pericoli per l'ambiente;

- j) Nomina e designa le commissioni tecniche, elabora programmi di corsi di formazione e criteri delle materie d'esame, da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità regionali (corsi di formazione, di aggiornamento e specializzazione);
- k) promuovere iniziative per il miglioramento culturale e professionale dei maestri di sci;
- l) rilasciare nei casi previsti dalla legge il nullaosta ai maestri di sci di altre regioni o altri stati;
- m) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere territoriale e regionale;
- n) provvedere alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;
- o) valutare esigenze dalle quali scaturiscano la costituzione di gruppi di lavoro coordinati dal Presidente o da un suo delegato preferibilmente membro del Consiglio Direttivo;
- p) esprimere il proprio parere al SUAP del Comune competente e s.m.i. per l'autorizzazione all'apertura delle scuole;
- q) riconoscere in accordo con la Regione le specializzazioni da evidenziare sul documento di abilitazione alla professione di maestro di sci;
- r) intervenire su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti all'albo, ovvero tra questi e le scuole di sci;
- s) nominare i revisori dei conti.

Art. 8 Organizzazione e gestione attività formative

Il Collegio Regionale organizza e gestisce le attività formative (corsi di formazione, di specializzazione e propedeutici) e di aggiornamento dei maestri di sci come stabilito dalla Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 39. Le somme relative alle quote di partecipazione alle attività formative e di aggiornamento sono introitate dal Collegio e vengono utilizzate per l'organizzazione e la gestione di dette attività rendicontando alla Direzione competente al termine delle attività programmate. In caso di avanzo di gestione, le somme saranno utilizzate per le seguenti attività istituzionali:

- a) accrescimento culturale e professionale dei maestri di sci;
- b) acquisto materiale e supporti multimediali per l'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento;
- c) promozione della figura del maestro di sci;
- d) istituzione di borse di studio per allievi meritevoli dei corsi di formazione;
- e) azioni a sostegno di iniziative formative delle Scuole Sci Abruzzesi;
- f) azioni a sostegno della promozione e diffusione degli sport invernali rivolte ai giovani;
- g) organizzazione convegni inerenti la formazione, la specializzazione e la sicurezza della professione del maestro di sci.

Art. 9 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede del Collegio o altra località ritenuta opportuna, ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque, almeno quattro volte l'anno. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con avviso scritto inviato per **posta o con sms**, posta elettronica certificata (P.E.C.), pubblicazione sul sito istituzionale del Collegio contenente l'ordine del giorno almeno sette **(7)** giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata a mezzo telegramma, telefax o telefono, almeno 24 ore prima della riunione. Le riunioni del C.D. sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei Consiglieri ed in seconda convocazione, passata almeno un'ora, quando sia presente 1/3 degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il verbale delle riunioni viene redatto dal segretario con le indicazioni del Presidente, successivamente, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

A parità di voti è decisivo quello del Presidente o quello del Vicepresidente quando questi agisce in sostituzione.

Art. 10 - Decadenza della carica di Consigliere

La carica di consigliere decade per:

- (a) assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive del consiglio;
- (b) dimissioni;
- (c) decesso;
- (d) mancata iscrizione all'Albo o perdita della qualifica di maestro di sci.

Art. 11 - Funzioni del Presidente del Collegio.

Il Presidente è il Legale Rappresentante del Collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi. Il Presidente rilascia le tessere di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo Professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità. Il presidente fa parte del Direttivo del Collegio Nazionale. Il Presidente può nominare un Vicepresidente e il Segretario Tesoriere.

Art. 12 - Vicepresidente del Collegio

Il Vicepresidente del Collegio sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza di questi.

Art. 13 - Segretario Tesoriere del Collegio

Il Segretario collabora all'attività del Presidente organizzando il funzionamento della segreteria. In particolare, deve coordinare la tenuta dell'Albo Professionale, controllando le iscrizioni, le cancellazioni ed altri adempimenti connessi alla tenuta dell'Albo. Il Segretario deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo nonché quello per l'Assemblea del Collegio.

Art. 14 - Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica

Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga. Qualora l'elenco dei votati sia esaurito il C.D. opera in sotto numero in tutte le sue competenze fino alla assemblea successiva per la elezione dei membri mancanti.

Art. 15 - Scioglimento del Consiglio Direttivo

Qualora il C.D. non sia in grado di funzionare per il periodo di sei mesi (mancata convocazione dell'assemblea richiesta da 1/5 degli iscritti al Collegio, mancata integrazione o altro ecc.) o ricorrano altri gravi motivi, decade e dovrà essere convocata l'assemblea. In detto periodo le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere.

Art. 16 - Comitato di Presidenza

Per una funzionale operatività della Presidenza il Presidente può comporre un Comitato con il compito di dare esecuzione alle decisioni del C.D. e di compiere atti di ordinaria amministrazione.

TITOLO III - ALBO PROFESSIONALE ED ELENCO SCUOLE SCI

Art. 17 - Tenuta dell'Albo

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo Professionale dei Maestri di Sci che svolgono la propria attività in Abruzzo. L'iscrizione all'Albo ha scadenza al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. L'Albo professionale è distinto in sezioni riferite alle figure di maestri di sci riconosciute dalla Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 39:

- Maestri di Sci Alpino
- Maestri di Sci di fondo
- Maestri di Sci di Snowboard

Art. 17 bis – Tenuta Elenco Scuole Sci

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Elenco delle Scuole Sci che operano sul territorio della Regione Abruzzo.

Art. 18 - Domanda per l'iscrizione all'Albo

Possono essere iscritti, a domanda, all'albo professionale dei maestri di sci della Regione Abruzzo coloro che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio Regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza Italiana o di altro Stato membro della CEE;
- 2) Maggiore età;
- 3) Licenza della scuola dell'obbligo vigente al momento dell'abilitazione;
- 4) Non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 5) Abilitazione all'esercizio della Professione di Maestro di Sci;
- 6) Aver frequentato i corsi di aggiornamento previsti dalle normative vigenti;

Per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri di sci, la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della ricevuta di versamento della quota d'iscrizione. La SCIA è presentata su modulistica approvata dalla Giunta Regionale.

Possono essere iscritti al Collegio Regionale, i Maestri di Sci di altre regioni che non hanno istituito il proprio Collegio e non hanno aderito a quello di altra Regione. Qualsiasi cambiamento di residenza o domicilio deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio. Le modalità sono indicate dal Consiglio Direttivo secondo la normativa vigente.

Art. 18 bis – Domanda per l'iscrizione all'Elenco Scuole Sci

La segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) denominazione della scuola;
- b) avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati;
- c) idoneità ad operare per l'intera stagione invernale;
- d) disponibilità di una sede operativa, dotata di segreteria e locali idonei all'accoglienza degli utenti, ubicata nell'area sciistica attrezzata di cui all'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 39;
- e) idoneità a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;
- f) disponibilità a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;
- g) l'avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.

4. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata della seguente documentazione:

- a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;
- b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;
- c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola;
- d) copia della polizza di assicurazione.

5. La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l'apertura delle strutture.

Art. 19 - Rinnovi Annuali Albo professionale ed Elenco Scuole Sci

Previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 L.R. 31 luglio 2012, n. 39 e, ogni 3 anni, del certificato di frequenza al Corso di Aggiornamento, come previsto dalla legislazione vigente, il maestro di sci iscritto al Collegio è tenuto al pagamento della quota annuale dal 1° gennaio al 15 gennaio dell'anno di competenza dell'attività.

La quota ha validità annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

In caso di ritardato pagamento della quota annuale, decorsi 30 giorni dalla data prevista per il pagamento, il Collegio provvede- con comunicazione formale all'iscritto- alla messa in mora dello stesso. In caso il pagamento avvenga entro il 31 gennaio dell'anno per il quale l'iscritto è moroso del pagamento della quota, all'iscritto verrà applicata una penale di mora pari al 30% della quota annuale. Il Consiglio Direttivo può deliberare particolari agevolazioni alle Scuole di Sci e equiparare il maestro di sci escluso ai sensi dell'art. 9 L.R. 31 luglio 2012, n. 39 a colui che ha appena superato l'esame abilitativo.

Decorso inutilmente il periodo di mora di cui sopra, il Collegio provvederà al recupero coattivo delle somme dovute e non pagate e, ai sensi del successivo art. 22 del presente Regolamento all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del maestro di sci.

Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.

Art. 19 bis – Trasferimento di Albo Professionale

È sospeso il trasferimento per il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia motivo.

Art. 20 - Sospensione e cancellazione dall'Albo.

La Sospensione dell'iscrizione all'Albo avviene per:

- a) motivi disciplinari, per un periodo da un mese ad un anno;
- b) condanna penale con interdizione temporanea;
- c) temporanea inabilità psico - fisica;
- d) mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento come da L.R. 31.07.2012 n. 39;

La Cancellazione avviene per i seguenti motivi:

- a) a domanda;
- b) per decesso o per definitiva inabilità psico - fisica;
- c) per trasferimento ad albo di altra regione;
- d) per condanna penale con interdizione permanente;
- e) per provvedimento disciplinare definitivo (radiazione);
- f) per mancato pagamento del contributo nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato per sospensione temporanea dell'insegnamento, può trasferire il maestro dall'Albo all'Elenco Speciale del Collegio tenuto dallo stesso C.D.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 - Sanzioni disciplinari.

I maestri di Sci iscritti all'albo Professionale che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio, ovvero delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta - richiamo;
- b) censura;

- c) sospensione dall'Albo da un mese ad un anno;
- d) radiazione.

Art. 22 - Iter dei provvedimenti disciplinari.

Il procedimento disciplinare, nei casi previsti dalla legge, inizia con deliberazione del Consiglio Direttivo di attivare il procedimento.

In esecuzione della deliberazione il Presidente ne dà notizia all'interessato **con lettera raccomandata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)** contenente la contestazione degli addebiti e la fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per consentire al maestro sottoposto a procedimento di presentare le proprie memorie difensive scritte. Alla scadenza del suddetto termine il Consiglio Direttivo fissa apposita seduta alla quale viene invitato l'interessato **con lettera raccomandata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)**; in quella sede il maestro sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da persone di sua fiducia. Al termine della seduta, (o di eventuale prosecuzione, ove sussistano necessità istruttorie), il Consiglio Direttivo emette il provvedimento, assunto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.

La comunicazione del provvedimento viene notificata all'interessato **con lettera raccomandata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)**, dal cui ricevimento decorre il termine di 30gg per le impugnative previste dalla legge. In caso di sospensione dell'iscrizione dall'Albo Professionale, il tesserino personale verrà temporaneamente ritirato e custodito presso il Collegio fino al termine del periodo di sospensione. In caso di radiazione dall'Albo Professionale, verranno ritirati, in via definitiva, il documento di riconoscimento e il distintivo dei maestri di sci. Della sospensione e/o radiazione verrà data comunicazione alle organizzazioni ad alle autorità competenti alla vigilanza.

La sanzione del punto "a" e "b" viene semplicemente comunicata all'interessato dal Presidente senza ulteriori procedimenti.

TITOLO V - RECLAMI E RICORSI

Art. 23 - Reclami contro le deliberazioni del collegio e del C.D.

I provvedimenti adottati dal Collegio e dal C.D., fatta eccezione quelli in materia disciplinare sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia Amministrativa.

Art. 24 - Ricorsi.

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal C.D. possono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica al Collegio Nazionale, la presentazione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

TITOLO VI - NORME DI ETICA PROFESSIONALE

Art. 25 - Rapporti con il Collegio.

E' dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi rappresentativi del Collegio, che vigila, per legge, alla tutela ed al corretto esercizio professionale ed alla conservazione del decoro della categoria. Ogni maestro ha l'obbligo, pertanto, di fornire chiarimenti o documentazione che gli venissero richiesti dal C.D. o da suoi delegati con compiti ispettivi. Nell'esercizio della professione il maestro è tenuto ad indossare la divisa prescritta, a portare ben visibile il distintivo della Regione ed avere con se il documento che prova la sua qualifica per ogni anno.

Art. 26 - Rapporti con i colleghi e le scuole.

Il maestro, libero professionista o appartenente a scuola di sci, deve ispirarsi nei suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza. Il maestro o la scuola di sci non devono riconoscere prestazioni non eseguite sotto la loro diretta responsabilità né prestare garanzie personali non riconosciute dalle leggi e dal presente regolamento. Il maestro non potrà fare concorrenza sleale

ne in forma diretta ne indiretta. Il maestro iscritto ad una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive della stessa (Statuto e Regolamento interno).

Art. 27 - Rapporti con i clienti.

Il maestro deve ispirarsi alla massima lealtà e correttezza. Il maestro rifiuterà di accettare incarichi per i quali riterrà di non avere preparazione o competenza specifica.

Art. 28 - Norme finali.

Oltre a queste norme i maestri sono tenuti a rispettare quelle stabilite dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal codice civile. Fanno parte integrante del presente Regolamento le indicazioni e gli indirizzi contenuti nello Statuto tipo e Regolamento delle scuole sci predisposti per la costituzione delle scuole di sci.

Art. 29 – Norme transitorie.

In riferimento alla stagione 2015-2016 il versamento della quota può essere effettuato sino al 15 gennaio 2016 e la validità dell'iscrizione è prorogata al 31 dicembre 2016.